

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6292 del 12/11/2024
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - AMBIENTE MARE SpA con sede legale e installazione in Comune di Ravenna, località Marina di Ravenna, Via del Marchesato n. 35 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI E FANGOSI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PRODOTTI DA TERZI (PUNTI 5.1.a - 5.1.b - 5.3.a1 - 5.3.a.2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) COMPRESSE OPERAZIONI DI RECUPERO/RICICLAGGIO DI OLI (PUNTO 5.1.j DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6572 del 12/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **AMBIENTE MARE SpA** con sede legale e installazione in Comune di Ravenna, località Marina di Ravenna, Via del Marchesato n. 35 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI E FANGOSI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PRODOTTI DA TERZI** (PUNTI 5.1.a - 5.1.b - 5.3.a1 - 5.3.a2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) **COMPRESSE OPERAZIONI DI RECUPERO/RICICLAGGIO DI OLI** (PUNTO 5.1.j DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Ambiente Mare SpA** con sede legale e installazione in Comune di Ravenna, località Marina di Ravenna, Via del Marchesato n. 35 (C.F./P.IVA 00538590399) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n.120 del 30/03/2009 e smi, in corso di riesame;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 120 del 30/03/2009 e smi presentata da Ambiente Mare SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi parallelamente alla procedura di riesame dell'AIA, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 31/05/2024 (ns. PG/2024/101844) come successivamente integrata in data 05/07/2024 ai fini dell'avvio del procedimento (ns. PG/2024/125247) riguardante la demolizione del serbatoio esistente TK-302 e la realizzazione di due nuovi serbatoi TK-101bis e TK-302;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del

17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RILEVATO che la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 30/08/2024 (ns. PG/2024/156677) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata da Ambiente Mare SpA per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 18/09/2024 (ns. PG/2024/167938);

PRESO ATTO che, con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta in particolare le seguenti variazioni impiantistiche:

- demolizione del serbatoio esistente TK-302 da 635 m³;
- realizzazione di due nuovi serbatoi, TK-101bis da 300 m³ e TK-302 da 140 m³, entrambi dotati di filtri a carboni attivi per il contenimento degli sfiati;

che, rientrando nell'ambito della valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6, comma 9-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, non necessitavano di essere preventivamente sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), come comunicato in data 16/04/2024 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi (ns. PG/2024/70124);

CONSIDERATO che:

- ai sensi del combinato disposto dall'art. 6, comma 14) e dall'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per le attività di smaltimento/recupero dei rifiuti svolte nelle installazioni IPPC, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'AIA costituisce anche autorizzazione alla realizzazione come disciplinato dall'art. 208 del predetto decreto, sostituendo ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituendo, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- a corredo della suddetta comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore presentava apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) quale titolo abilitativo edilizio per cui, al fine di assumere la decisione sulla modifica in questione, veniva acquisito in data 29/10/2024 il parere favorevole espresso dal Comune di Ravenna (ns. PG/2024/195295) interpellato con nota ns. PG/2024/138542;

ACQUISITA in data 03/10/2024 (ns. PG/2024/178652) la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta di supporto avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/138515;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni impiantistiche comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;

- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 120 del 30/03/2009 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTA la comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi presentata da Ambiente Mare SpA in data 12/11/2024 (ns. PG/2024/204003);

RITENUTO di provvedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 120 del 30/03/2009 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio dell'attività IPPC di gestione rifiuti nell'installazione in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamate con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. 120 del 30/03/2009 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito. La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce variazioni in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni impiantistiche all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **Ambiente Mare SpA** con sede legale e installazione in Comune di Ravenna, località Marina di Ravenna, Via del Marchesato n. 35 (C.F./P.IVA 00538590399) per l'esercizio dell'**attività IPPC di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali liquidi e fangosi, pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi comprese operazioni di recupero/riciclaggio di oli**, come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione informativa dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo A1) dell'Allegato A** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 e smi con il seguente:

A1) Informazioni sull'installazione

Sito

Ravenna, Via Del Marchesato, n. 35 - località Marina di Ravenna

Installazione

*Impianto di **trattamento chimico-fisico e biologico (D9/D8)** con capacità massima giornaliera complessivamente pari a **360 tonnellate/giorno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi**, nel suo complesso suddiviso in diverse sezioni di processo fra loro integrate e complementari, a cui si affiancano sezioni ausiliarie e di stoccaggio, così composto:*

a) sezione di trattamento oli;

b) sezione di trattamento emulsioni oleose;

c) sezione di trattamento fanghi;

d) sezione di trattamento acque (costituita da equalizzazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, trattamenti finali, accumulo e rilancio);

e) sezione di separazione fisica frazione idrocarburica da acque di lavaggio navi cisterna.

Le sezioni impiantistiche di cui ai precedenti punti a), b), c), d) condividono la sezione di ricezione e stoccaggio dei rifiuti in ingresso composta da 2 cestelli di scarico autobotti connessi ad un parco serbatoi costituito da 15 serbatoi in acciaio e vetroresina per una capacità istantanea di stoccaggio complessivamente pari a circa 2.968 m³.

*La sezione impiantistica di cui al precedente punto e) è invece dotata di una sezione di ricezione dedicata, con capacità istantanea di stoccaggio pari a circa 450 m³. Lo stoccaggio non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento nell'impianto. Nella sezione di trattamento oli dell'impianto sono altresì svolte (con capacità massima giornaliera pari a **288 tonnellate/giorno**) operazioni di **recupero/riciclaggio (R9) di rifiuti oleosi pericolosi** per l'ottenimento di "Fuel Oil Residual" da destinare, cessando la qualifica di rifiuto, alla produzione di combustibili e derivati del petrolio. La quantità massima annua di rifiuti anche pericolosi ammessi al trattamento (D9/D8, R9) è complessivamente pari a **100.000 tonnellate/anno**, di cui al massimo **40.000 tonnellate/anno** destinate al recupero/riciclaggio di oli (R9).*

[...omissis...]

- 2.b) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B1) dell'Allegato B** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 31/05/2024 (ns. PG/2024/101844), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n.120 del 30/03/2009 e smi con versamento effettuato in data 28/05/2024 e in data 16/09/2024 per un importo totale pari a € 250,00.

2.c) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. 120 del 30/03/2009 e smi, sono da considerare le seguenti variazioni impiantistiche:

- demolizione del serbatoio esistente TK-302 da 635 m³;
- realizzazione di un nuovo serbatoio TK-101bis da 300 m³, avente la stessa funzione del serbatoio esistente TK-101;
- realizzazione di un nuovo serbatoio TK-302 da 140 m³, avente la stessa funzione del serbatoio TK-302 da demolire.

2.d) La descrizione dell'assetto impiantistico di cui all'**Allegato C** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 120 del 30/03/2009 e smi è così aggiornata:

L'impianto è costituito, nel suo complesso, da diverse sezioni fra loro integrate e complementari:

- a) sezione di trattamento oli (con potenzialità pari a 12 m³/h) mediante decantazione e centrifugazione (3 centrifughe, di cui due verticali e una orizzontale), previo riscaldamento con vapore in 3 serbatoi (TK-102/103/110).

I reflui derivanti dall'operazione di separazione vengono successivamente inviati ad opportuno trattamento nelle sezioni dedicate dell'impianto, mentre gli oli recuperati destinati alla commercializzazione quali materie prime per la produzione di combustibili e derivati del petrolio vengono stoccati in 6 serbatoi (TK-104/105/106/107/108/109) aventi capacità complessiva pari a circa 328 m³.

Al fine di mitigare le potenziali emissioni diffuse, il locale in cui si attua il trattamento di oli è asservito da idoneo sistema di captazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera (filtro metallico con separatore di condense).

- b) sezione di trattamento emulsioni oleose (sia conferite da terzi, sia derivanti dai trattamenti svolti in impianto per cui sono disponibili i serbatoi di accumulo TK-603/604) mediante rottura, agevolata da riscaldamento con vapore ed eventuale addizione di disemulsionante, in una vasca chiusa di reazione avente capacità pari a 5 m³ (TK-504) e completata in un disoleatore da 40 m³ (TK-500) dotato di filtro a carbone attivo quale sistema di contenimento degli sfiati.

I rifiuti oleosi e acquosi prodotti dalla separazione olio/acqua sono sottoposti a deposito temporaneo in attesa di essere avviati a smaltimento/recupero esterno in 2 serbatoi (TK-506/203) aventi capacità complessiva pari a 140 m³, mentre la frazione acquosa è rilanciata ad opportuna depurazione nella sezione di trattamento delle acque presente in impianto attraverso una vasca da 1 m³ (TK-505).

- c) sezione di trattamento fanghi (con potenzialità pari a 5 m³/h) mediante disidratazione con decanter, coadiuvata con aggiunta di polielettrolita anionico, e successiva inertizzazione per additivazione con ossido di calcio.

Previo accumulo in una vasca chiusa (TK-9) completa di filtro a carbone attivo quale sistema di contenimento degli sfiati, in tale sezione impiantistica sono trattati fanghi sia conferiti da terzi, sia prodotti in proprio e derivanti in particolare dai trattamenti delle emulsioni oleose e delle acque svolti nello stesso impianto.

I reflui risultanti dalla disidratazione dei fanghi vengono inviati ad opportuna depurazione nella sezione di trattamento delle acque presente in impianto.

Al fine di mitigare le potenziali emissioni diffuse, il locale in cui si attua il trattamento dei fanghi è asservito da idoneo sistema di captazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera (scrubber).

I fanghi così trattati, in attesa di essere conferiti a terzi per opportuno smaltimento, sono sottoposti al deposito temporaneo in 3 cassoni scarrabili posizionati in una preposta piazzola coperta, servita anch'essa dal medesimo sistema di aspirazione forzata e relativo abbattimento delle emissioni in atmosfera.

- d) sezione di trattamento acque per il trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi anche pericolosi conferiti da terzi e la depurazione delle acque reflue derivanti dall'installazione stessa.

Al fine di omogeneizzare i vari flussi, le acque reflue e i rifiuti liquidi da trattare vengono fatti confluire in appositi corpi tecnici di equalizzazione costituiti, allo stato attuale, da una vasca del volume di 260 m³ (TK-1 bis) e un serbatoio del volume di 300 m³ (TK-1). In sostituzione di tali componenti impiantistiche in parte deteriorate o comunque ritenute non più adeguate (serbatoio TK-1 e vasca TK-1 bis), nell'assetto impiantistico modificato è prevista l'installazione di nuova vasca di equalizzazione in c.a. parzialmente interrata, coperta e dotata di filtro a carboni attivi per l'abbattimento degli sfiati, costituita da due corpi tecnici con capacità complessivamente pari a circa 540 m³ (TK-1).

Per ottenere l'abbattimento dei metalli, i reflui da trattare vengono additivati con reattivi all'interno di 3 vasche di reazione/flocculazione aventi capacità complessiva di trattamento pari a 15 m³. Al fine di evitare sprechi di risorse idriche, per la preparazione delle soluzioni dei reattivi utilizzati in tale trattamento viene recuperata una parte delle acque trattate nell'impianto stesso.

Le acque così additivate vengono successivamente convogliate a due sedimentatori primari da 45 m³ ciascuno. In questa fase il fango decanta e si raccoglie sul fondo da dove viene raccolto, attraverso l'azione raschiante del carroponte di cui è provvisto ciascun sedimentatore, per essere destinato a smaltimento esterno previo trattamento interno nella sezione impiantistica dedicata. Le acque surnatanti invece sfiorano e, previo accumulo in una vasca (TK-10) avente capacità pari a circa 100 m³, sono sottoposte a trattamento biologico a fanghi attivi in due vasche, una di predenitrificazione (TK-14bis) con capacità di 140 m³ e l'altra di ossidazione primaria (TK-20) di capacità pari a 1.500 m³ completa di eiettori per l'insufflazione di ossigeno liquido.

Le acque così ossidate vengono convogliate ad un sedimentatore secondario (SED-4) avente capacità di 120 m³, da cui le acque surnatanti sfiorano e raggiungono un accumulo costituito da una vasca (TK-11) avente capacità pari a 30 m³.

I fanghi prodotti dal processo depurativo, estratti dal fondo del sedimentatore, vengono in parte riciccolati alla fase biologica; analogamente ai fanghi derivanti dal trattamento biologico, i fanghi biologici di supero sono destinati a smaltimento esterno previo trattamento interno nella sezione impiantistica dedicata.

Dalla vasca di accumulo (TK-11), le acque trattate vengono rilanciate a trattamento finale mediante:

- *filtrazione su sabbia, in 2 filtri da 9 m³ cadauno;*
- *ossidazione forzata con aggiunta di sodio ipoclorito per l'abbattimento dello ione ammonio, in una vasca di reazione da 100 m³;*
- *filtrazione su carboni attivi, in 4 filtri da 10 m³ cadauno, per l'abbattimento del COD residuo.*

I reflui depurati vengono quindi accumulati in una vasca da 180 m³ (TK-12) e in una vasca da 226 m³ (TK-12bis) e, previo controllo analitico, vengono scaricati in modalità discontinua nel Canale Candiano.

- e) *sezione di separazione fisica frazione idrocarburica da acque di lavaggio navi cisterna* in arrivo via mare tramite bettoline e ricevute presso la banchina in concessione d'uso alla SECOMAR che si affaccia sulla Piallassa del Piombone.

Attraverso due condotte dedicate, le acque di lavaggio in ingresso dalla banchina vengono trasferite in 2 serbatoi (TK-801/802) con capacità effettiva di circa 225 m³ ciascuno, dotati di bacini di contenimento in cemento armato, in cui avviene la separazione netta per gravità degli idrocarburi dall'acqua.

Terminata la fase di separazione ed effettuate le opportune verifiche, si procede al trasferimento tramite condotta della frazione acquosa ed emulsionata in testa alle sezioni di trattamento dedicate, per la successiva depurazione.

La restante frazione di idrocarburi viene invece trasferita tramite condotta al deposito temporaneo in 2 serbatoi (TK-803/804), di capacità effettiva pari a circa 42 m³ ciascuno, in attesa del carico tramite braccio su autobotti per essere avviati come rifiuti a smaltimento/recupero esterno. La bandiera di carico è dotata di terminale con cono di tenuta in gomma per il recupero dei vapori e relativo sistema di abbattimento degli sfiati (filtro a carboni attivi).

Tali serbatoi sono altresì dotati di un bacino di contenimento in cemento armato, con sistema di raccolta e collettamento di eventuali fuoriuscite accidentali di idrocarburi al trattamento interno di depurazione.

Le sezioni impiantistiche di cui ai precedenti punti a), b), c), d) condividono la sezione di ricezione e stoccaggio dei rifiuti in ingresso composta da 2 cestelli di scarico autobotti connessi ad un parco serbatoi costituito da 15 serbatoi in acciaio e vetroresina per una capacità istantanea di stoccaggio complessivamente pari a circa 2.968 m³, in particolare:

<i>Denominazione</i>	<i>Rifiuti contenuti</i>	<i>Destinazione d'uso</i>
<i>TK 101</i>	<i>Miscele oleose (fino a 70% olio)</i>	<i>Ricezione, preriscaldamento, omogeneizzazione e decantazione</i>
<i>TK 101 bis</i>	<i>Miscele oleose (fino a 70% olio)</i>	<i>Ricezione, preriscaldamento, omogeneizzazione e decantazione</i>
<i>TK 301</i>	<i>Acque</i>	<i>Ricezione e omogeneizzazione</i>
<i>TK 302</i>	<i>Acque oleose (fino a 5% olio)</i>	<i>Ricezione, omogeneizzazione e decantazione</i>
<i>TK 303</i>	<i>Acque</i>	<i>Ricezione e omogeneizzazione</i>
<i>TK 501</i>	<i>Fanghi liquidi</i>	<i>Ricezione, omogeneizzazione e decantazione</i>
<i>TK 502</i>	<i>Emulsioni acquose (fino a 5% olio)</i>	<i>Ricezione e omogeneizzazione</i>
<i>TK 503</i>	<i>Emulsioni acquose (fino a 5% olio)</i>	<i>Ricezione e omogeneizzazione</i>
<i>TK 507</i>	<i>Miscele oleose (fino a 10% olio)</i>	<i>Ricezione, omogeneizzazione e decantazione</i>
<i>TK 508</i>	<i>Miscele oleose (10-20% olio)</i>	<i>Ricezione, preriscaldamento, omogeneizzazione e decantazione</i>
<i>TK 600</i>	<i>Emulsioni/acqua oleose (5% olio)</i>	<i>Ricezione e omogeneizzazione</i>
<i>TK 601</i>	<i>Emulsioni/acqua oleose (5% olio)</i>	<i>Ricezione e omogeneizzazione</i>
<i>TK 602</i>	<i>Acque</i>	<i>Ricezione e omogeneizzazione</i>
<i>TK 605</i>	<i>Acque</i>	<i>Ricezione e omogeneizzazione</i>
<i>TK 606</i>	<i>Miscele oleose (10-20% olio)</i>	<i>Ricezione, omogeneizzazione e decantazione</i>

2.e) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate negli aspetti generali riportati al **paragrafo E1) dell'Allegato E** all'AIA n. 120 del 30/03/2009 e smi come segue:

Aspetti generali

[...omissis...]

Per le emissioni in atmosfera diffuse provenienti da serbatoi/sili/vasche di seguito elencati si prende atto delle misure di contenimento adottate, senza indicare limiti specifici:

- ED1: sfiati da serbatoi TK-101/101bis/301/302/501/502/503/507/508/600/601/602/605/606 di stoccaggio rifiuti in ingresso (filtri a carboni attivi su TK-101/101bis/301/302/303/501/507/508)

[...omissis...]

3. Di stabilire che il gestore è tenuto a comunicare, tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, l'avvenuta attuazione degli interventi di modifica in oggetto;

4. Di stabilire altresì che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendici, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato, l'attività di gestione rifiuti può essere proseguita nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE-SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;
5. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
6. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. 120 del 30/03/2009 e smi;
7. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
8. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.